



COMUNE DI NUS
COMMUNE DE NUS

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome Vallée d'Aoste

C.A.P. 11020 – Via Aosta n.13 Tel. 0165.76.37.63 Fax 0165.76.37.19 Cod.fisc. 00108130071

www.comune.nus.ao.it

info@comune.nus.ao.it

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 10 maggio 2018

Sommario

Art. 1 Finalità.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 2 Aveni diritto	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 3 Modalità di iscrizione al servizio	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 4 Organizzazione del servizio	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 5 Uscite anticipate e scioperi	5
Art. 6 Norme comportamentali	5
Art. 7 Tariffe.....	5
Art. 8 Modalità di pagamento.....	6
Art. 9 Mancato pagamento	6
Art. 10 Rinuncia o variazione.....	6
Art. 11 Disposizioni finali	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 12 Entrata in vigore.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

Art. 1 Finalità

1. Il trasporto scolastico (scuolabus e taxibus) è un servizio non obbligatorio a domanda individuale finalizzato a favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico e a facilitare la frequenza dei cittadini del sistema scolastico e formativo.
2. Annualmente il Comune istituisce il servizio qualora ne ricorrano le condizioni economiche nonché un numero di iscritti minimo tale da giustificare l'istituzione dello stesso.

Art 2. Avanti diritto

1. L'Amministrazione comunale organizza il servizio di trasporto scolastico nell'ambito del territorio comunale per gli alunni iscritti alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e a quella secondaria di primo grado (solo taxibus) di Nus.
2. Il servizio di trasporto effettuato a mezzo taxibus è riservato alle frazioni di Rovarey, Les Ronchettes, Roatte e La Plantaz del Comune di Nus.
3. In caso di esubero di richieste rispetto alla disponibilità dei posti sullo scuolabus/taxibus, sarà redatta una graduatoria di durata annuale (anno scolastico) che terrà conto della seguente priorità: residenza nel Comune di Nus, bambini portatori di handicap (ove trasportabili con il mezzo in dotazione), due o più figli, distanza abitazione/scuola, genitori entrambi lavoratori. Non avranno diritto di precedenza gli alunni eventualmente iscritti in data successiva a quella dell'inizio delle attività scolastiche.
4. Al fine di ottimizzare l'uso dei mezzi e di contenere i costi gravanti sulla fiscalità generale il servizio può ammettere con riserva alunni non residenti nel Comune di Nus purché vi sia disponibilità di posti sullo scuolabus/taxibus.
5. Non avranno diritto ad usufruire del servizio gli utenti che non siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione.

Art. 3 Modalità di iscrizione al servizio

1. Il Comune richiede annualmente l'iscrizione al servizio inviando a tutti gli utenti apposita comunicazione contenente le modalità di erogazione dello stesso e di pagamento delle relative quote.
2. La domanda deve essere presentata esclusivamente ON-LINE entro il termine indicato nella lettera di cui al comma precedente, attraverso il modulo di iscrizione appositamente predisposto e reperibile secondo le modalità espresse dagli Uffici stessi, di norma durante il mese di agosto.
3. Firmando la domanda di iscrizione la famiglia si impegna a rispettare il regolamento e ad accettare tutte le condizioni e le modalità di pagamento ivi contenute.
4. I genitori, inoltre, con la sottoscrizione si dichiarano consapevoli che il servizio può comportare variazioni di orario per cause anche non dipendenti dalle Scuole e dal Comune senza aver nulla a pretendere o recriminare in caso di anticipazioni o ritardi.
5. Un genitore o persona da esso delegata (*nominativo da comunicare all'atto dell'iscrizione al servizio*) dovrà essere presente alla fermata dello scuolabus/taxibus al momento del rientro da scuola dell'alunno.
6. Le eventuali domande pervenute oltre il termine sopra riportato, saranno accolte, in presenza di disponibilità di posti a sedere e soltanto se non comportano modifiche dei percorsi stabiliti e allungamento dei tempi di percorrenza.
7. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo motivate ragioni indipendenti dalla volontà della famiglia.
8. L'eventuale accesso al servizio in data successiva a quella dell'inizio delle attività scolastiche comporta il pagamento dell'intera quota fissa.

Art. 4 Organizzazione del servizio

1. Il servizio di scuolabus è effettuato mediante l'utilizzo di mezzo di trasporto di proprietà comunale, la cui conduzione è affidata ai dipendenti comunali in possesso dell'abilitazione. Il servizio di accompagnamento, obbligatoriamente garantito solo per i bambini della scuola dell'infanzia ex art. 2 D.M. 31/01/1997, sarà di norma svolto da dipendenti della ditta aggiudicataria del servizio di refezione scolastica.
2. Il servizio di taxibus è effettuato mediante l'utilizzo di mezzo di trasporto messo a disposizione dalla ditta affidataria del servizio in regola con le normative vigenti in materia, la cui conduzione è affidata alla ditta stessa. Il servizio di accompagnamento, obbligatoriamente garantito solo per i bambini della scuola dell'infanzia ex art. 2 D.M. 31/01/1997, sarà di norma svolto da dipendenti della ditta aggiudicataria del servizio di refezione scolastica.
3. Il servizio di trasporto viene espletato per l'intero anno scolastico fino al termine delle lezioni della scuola primaria secondo il calendario predisposto dalle competenti autorità.
4. Le modalità di organizzazione del servizio saranno determinate annualmente sulla base del numero di alunni iscritti e della loro residenza.
5. Il servizio è effettuato in orario antimeridiano adeguato a garantire l'arrivo a scuola per l'inizio delle lezioni e in orario pomeridiano con partenza dalle scuole al termine delle lezioni. Eventuali modifiche all'orario scolastico potranno determinare una variazione al servizio.
6. Il personale addetto al servizio dovrà assicurare:
 - a) la presenza giornaliera del personale di accompagnamento;
 - b) la redazione di prospetti numerici giornalieri degli alunni trasportati da consegnare mensilmente all'Ufficio di Servizi Sociali;
 - c) che usufruiscano del trasporto i soli minori iscritti al servizio;
 - d) che la salita e la discesa degli alunni dall'autobus avvenga in modo ordinato e senza incidenti;
 - e) che siano in particolare aiutati nelle suddette operazioni i bambini più piccoli o con maggiori difficoltà, che dovranno altresì per gli stessi motivi e quando ciò si dimostri necessario essere accompagnati sino all'ingresso del plesso scolastico. In tali casi la vigilanza sui passeggeri è temporaneamente svolta dall'autista in concomitanza dello stazionamento del mezzo;
 - f) che l'autobus, al termine delle lezioni, non lasci le scuole prima dell'orario stabilito, dopo le operazioni di salita e dopo aver fatto quanto necessario per verificare che tutti gli aventi diritto siano regolarmente presenti. Dovrà altresì assicurare che, al termine del tragitto di andata, la partenza dell'autobus avvenga dopo che gli alunni siano all'interno della scuola;
 - g) che tutti gli alunni occupino costantemente un posto a sedere;
 - h) che siano evitati comportamenti degli utenti da cui possano derivare danni sia agli stessi, che a terzi o a cose;
 - i) che nel caso in cui i genitori o delegati non siano presenti alla fermata di ritorno per prendere in consegna i minori, gli stessi siano mantenuti sull'autobus e riaccompagnati e custoditi presso il Municipio. Del mancato ritiro del minore verrà dato avviso telefonico ad uno dei genitori al recapito a tal fine comunicato all'atto dell'iscrizione.
7. La responsabilità dei bambini in attesa dell'autobus e una volta scesi alla fermata non è degli addetti al servizio. Pertanto, l'attraversamento di strade o l'accompagnamento presso l'abitazione non può costituire onere a loro carico.
8. Gli utenti saranno prelevati e recapitati alle fermate che vengono annualmente stabilite dagli Uffici comunali.
9. Gli autisti non sono autorizzati a compiere fermate aggiuntive, ma soltanto quelle stabilite dal Comune all'inizio di ogni anno scolastico.
8. In caso di forza maggiore (scioperi del personale addetto al servizio, eventi naturali quali frane ecc.) l'Amministrazione non garantisce il regolare svolgimento del servizio.

9. Relativamente ad alcune frazioni - caratterizzate da difficoltà di transito e che comporterebbero la partenza del servizio con parecchio anticipo rispetto al normale orario di svolgimento - la Giunta Comunale può prevedere che il servizio non venga effettuato.
10. Eventuali casi particolari saranno valutati singolarmente e approvati dal Segretario Comunale.

Art. 5 Uscite anticipate e scioperi

1. Ogni inizio posticipato o termine anticipato delle lezioni generalizzato a tutta la scolaresca ed il conseguente arrivo o rientro anticipato degli alunni dovrà essere comunicato per tempo dalla scuola alle famiglie degli alunni e contestualmente agli uffici comunali competenti per permettere l'organizzazione del servizio con tali orari.
2. In caso di proclamazione di scioperi da parte delle organizzazioni sindacali del comparto scuola, in cui non sia garantito il regolare svolgimento delle lezioni, l'Amministrazione non garantirà il servizio di trasporto del mattino (andata) in quanto il Comune non può assumersi l'onere e la responsabilità di custodire e riaccompagnare presso il domicilio gli alunni in caso di assenza degli insegnanti. Di detta decisione verrà data comunicazione alle famiglie per il tramite dell'Istituzione scolastica sul medesimo avviso di indizione dello sciopero.

Art. 6 Norme comportamentali

1. Ogni utente presente sul mezzo di trasporto dovrà tenere un corretto comportamento tale da consentire e garantire l'incolumità degli utenti stessi. In particolare dovranno essere rigorosamente rispettate le seguenti norme:
 - a) stare seduti al posto;
 - b) avere le cinture di sicurezza allacciate, qualora il mezzo di trasporto ne sia dotato;
 - c) non alzarsi durante il tragitto per nessun motivo;
 - d) non disturbare l'autista durante la guida;
 - e) mantenere un tono di voce e un linguaggio civile.
2. L'inosservanza di una o più norme del presente articolo autorizzano l'autista a fermarsi lungo il tragitto fino al ripristino dell'ordine e conseguentemente ad effettuare segnalazioni ai genitori del minore, all'Ufficio comunale di Servizi sociali e, se ritenuto opportuno, all'Istituzione Scolastica. Qualora a seguito di tale procedura l'orario di ingresso a scuola o di rientro a casa non venga rispettato, l'autista è sollevato da ogni responsabilità.
3. Qualora l'utente persista nella violazione di uno o più norme di questo articolo l'Amministrazione segnalerà ai genitori o a chi ne fa le veci gli eventuali comportamenti scorretti tenuti dal minore. Successivamente l'Amministrazione comunale potrà sospendere il bambino dall'utilizzo del servizio.
4. Qualora i genitori o delegati non siano presenti alla fermata di ritorno per prendere in consegna i minori per un massimo di due volte nel corso dell'anno scolastico l'Amministrazione potrà disporre la sospensione del minore dal servizio.
5. La sospensione dal servizio per i problemi comportamentali di cui ai commi 1. e 4. del presente articolo non dà diritto a rimborsi o riduzioni di tariffe.
6. In caso di danni arrecati allo scuolabus, l'utente che ha provocato il danno dovrà risarcire l'Amministrazione della somma necessaria alla riparazione, sostituzione o ripristino del danno effettuato.

Art. 7 Tariffe

1. Le famiglie dei bambini che usufruiscono del trasporto scolastico concorrono alla copertura delle spese sostenute dall'Amministrazione comunale, attraverso il pagamento di tariffa annuale, la cui entità viene determinata annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale, da corrispondersi indipendentemente dal numero di corse effettivamente effettuate.

Art. 8 Modalità di pagamento

1. Il pagamento della tariffa annuale del servizio di trasporto scolastico potrà essere effettuato per via telematica o direttamente allo sportello della Tesoreria del Comune, secondo le modalità descritte su apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 9 Mancato pagamento

1. Il mancato pagamento della quota di iscrizione comporterà la non ammissione del minore al servizio.

Art. 10 Rinuncia o variazione

1. La rinuncia al servizio di trasporto o la variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'Ufficio comunale di Servizi sociali.
2. La rinuncia al servizio sarà valida dall'accettazione da parte dell'Amministrazione e per tutta la durata dell'anno scolastico.
3. L'Amministrazione comunale si riserva la valutazione di casi particolari e gravi che comportino la rinuncia al servizio, dietro presentazione di richiesta scritta e documentata, per poter concedere eventuali autorizzazioni in deroga a quanto stabilito.

Art. 11 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 12 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a seguito di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale.